

3.5.1 Conti giudiziali degli agenti contabili della riscossione

Indice:

- a. Caratteristiche
- b. Normativa di riferimento

Il conto giudiziale a denaro deve comprendere il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza (art. 616 del R.C.G.S.).

a. Caratteristiche

Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere formato in maniera che la prima parte comprenda:

- a) Le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, certo ovvero proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;
- b) Il discarico per somme rimosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;
- c) I resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.

La seconda, invece dimostri:

- d) Il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente quando non si tratti di prima gestione;
- e) Il debito per somme incassate;
- f) Le somme versate;
- g) I discarichi amministrativi;
- h) I resti per le somme rimaste da versare o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.

Tutte le dimostrazioni citate devono basarsi sui documenti indicati dalle norme regolanti il servizio di cui trattasi (art. 621 R.C.G.S.). Qualora i contabili abbiano unito ai conti periodici amministrativi i documenti giustificativi, ne fanno espresso riferimento nel conto giudiziale (art. 617 R.C.G.S.). Gli agenti della riscossione sono responsabili della esazione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo il caso. In base all'art. 189 del R.C.G.S., essi debbono riscuotere e versare, nei termini stabiliti, le somme di cui hanno debito. Di conseguenza sono responsabili delle somme che per loro colpa o negligenza non sono state rimosse e quindi perdute dallo Stato o dall'Ente pubblico. Il controllo dei conti giudiziali a denaro ha per oggetto l'accertamento:

- Del carico, rappresentato dal fondo di cassa all'inizio della gestione o dell'anno di cui si rende il conto, dalle riscossioni intervenute nel periodo in esame;
- Dello scarico dei pagamenti eseguiti, distintamente per capitoli, fondo di cassa al 31 dicembre ovvero a fine gestione se questa interviene nel corso dell'esercizio.

Il conto viene corredato dal riepilogo degli ordini di riscossione emessi e da quello degli ordini di pagamento. Il funzionario della Ragioneria addetto al riscontro avrà cura di accertare contabilmente ciascun importo con la relativa documentazione giustificativa dell'operazione, sommarne i riepiloghi ed accertarne l'esattezza con i dati emergenti dal conto. La prova dell'avvenuto versamento in Tesoreria delle somme introitate è data dalle quietanze.

b. Normativa di riferimento

✓ Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.) [R.D. 23/5/1924, n. 827]

- [pista di controllo conti giudiziali](#)